



**SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IEFP**  
**OFFERTA FORMATIVA REALIZZATA DAGLI ENTI DI FORMAZIONE**  
**PROFESSIONALE ACCREDITATI**  
**PERCORSI PERSONALIZZATI SPERIMENTALI PER GLI STUDENTI-ATLETI DI**  
**ALTO LIVELLO**

**1. PREMESSA**

La Legge 13 luglio 2015, n. 107 all'articolo 1, comma 7, individua tra gli obiettivi formativi ai quali le istituzioni scolastiche sono chiamate, alla lettera g) il *"potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica"*;

Con Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione di quanto disposto della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sono state disposte le modalità per il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo che riescono a dedicare allo studio individuale.

Il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e ss.mm.ii. dispone che il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sia costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale IeFP nel quale si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Il Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale IeFP, istituito dalla Legge regionale n. 5/2011 "Disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale" che unitamente al sistema dell'istruzione secondaria superiore permette ai giovani di assolvere il diritto dovere all'istruzione e alla formazione, si caratterizza come sistema integrato di offerta capace di corrispondere alle specifiche attese, fabbisogni e attitudini degli studenti attraverso la personalizzazione dei percorsi.

A partire dal riconoscimento del valore dell'attività sportiva nel complesso della programmazione educativo-formativa di competenza regionale nel secondo ciclo dell'istruzione e formazione e per garantire pari opportunità di conciliare il percorso formativo con quello agonistico agli studenti che hanno scelto di assolvere il diritto dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, con il presente atto sono disposte le specifiche modalità per garantire agli studenti-atleti di essere sostenuti nel proprio percorso formativo attraverso una specifica e adeguata personalizzazione del proprio percorso.

## **2. DESTINATARI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI**

I percorsi personalizzati di cui alle presenti disposizioni sono relativi agli Studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base di specifici requisiti, così come definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attuazione delle norme in premessa citate iscritti ai percorsi di IeFP per il conseguimento di una qualifica professionale di III livello EQF o di IV livello EQF realizzati dagli enti di formazione professionali accreditati.

Si evidenzia che i requisiti degli studenti-atleti di alto livello sono stati elaborati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e condivisi con la "Commissione per la valutazione, il monitoraggio e il coordinamento del Progetto sperimentale Studente atleta di alto livello" (prevista dal richiamato decreto n. 279 del 2018 e della quale fanno parte rappresentanti del Ministero, del CONI, del CIP, di Sport e salute S.p.A.). Pertanto, eventuali aggiornamenti degli stessi si intendono automaticamente recepiti e applicabili.

Al fine di attivare il percorso personalizzato l'ente di formazione dovrà acquisire e tenere agli atti la documentazione attestante il possesso da parte dello studente-atleta di uno o più requisiti come sopra riportati rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti con riferimento a ciascuna casistica.

## **3. PERCORSI PERSONALIZZATI: SPECIFICHE DI REALIZZAZIONE**

Il percorso personalizzato prevede l'individuazione per ciascuno studente di un Tutor formativo che è responsabile della definizione del percorso di ciascun studente-atleta, nella collaborazione e condivisione con il consiglio di classe e di curare il coordinamento con la componente sportiva interessata per il tramite del referente esterno Tutor Sportivo.

Il Tutor sportivo dovrà essere individuato dall'Organismo Sportivo competente con riferimento a ciascuna casistica.

Si evidenzia la rilevanza di una adeguata collaborazione e di un raccordo continuo tra l'ente di formazione e gli Organismi sportivi di riferimento, attraverso i rispettivi Tutor formativo e sportivo,

e la famiglia. La cooperazione tra i Tutor, oltre che costituire indispensabile raccordo tra le varie componenti formative ed educative, valorizza l'esperienza dello studente, accompagnandolo nel processo di crescita nelle relative competenze di base, tecnico professionali, trasversali e sportive.

Per gli studenti-atleti Paralimpici, che usufruiscano già di un percorso personalizzato, la personalizzazione di cui alle presenti disposizioni ne costituisce parte integrante.

Il percorso dovrà essere definito in termini di durata, modalità di erogazione e modalità di valutazione in itinere e in esito dei risultati di apprendimento. Le attività dovranno essere debitamente tracciate e documentate ai fini dell'ammissione alle annualità successive e dovranno costituire documentazione per l'accesso agli esami per i percorsi di terza o quarta annualità.

Nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studente-atleta può essere fruito anche a distanza, sia ricorrendo alla formazione sincrona sia attraverso l'utilizzo di strumenti di e-learning.

#### **4. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE**

L'ente di formazione dovrà acquisire e tenere agli atti la documentazione attestante il possesso da parte dello studente di uno o più requisiti come sopra riportati, rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti con riferimento a ciascuna casistica.

Al fine dell'attivazione l'Ente di formazione dovrà predisporre e tenere agli atti il percorso personalizzato, redatto dal tutor formativo e validato dal Consiglio di Classe, che potrà essere aggiornato, in relazione a mutate esigenze didattiche o sportive, in qualsiasi momento dell'anno scolastico, nel quale sono descritti:

- informazioni sullo studente significative per la progettazione, realizzazione e attuazione del percorso personalizzato;
- obiettivi formativi del percorso personalizzato sperimentale;
- specifiche di realizzazione: misure organizzative generali comprensive del monte ore (aula, laboratorio, project work e stage);
- specifiche di attuazione per la realizzazione dello stage.

Si evidenzia l'opportunità di rendere partecipi le famiglie degli studenti-atleti nella stesura del percorso personalizzato con particolare riferimento alle "metodologie didattiche e personalizzazione delle verifiche" affinché lo strumento sia un effettivo dispositivo di personalizzazione, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza da parte degli studenti.